

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA CARTABIA E NON SOLO

Guida alla lettura delle novità introdotte in ambito
penale dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.
150/2022

A cura dell'avv. Renato Radice – Coordinatore del Dipartimento di
diritto penale e procedura penale di Aiga Catania

Aggiornamento dicembre 2023

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA CARTABIA E NON SOLO

A cura dell'avv. Renato Radice – Coordinatore del Dipartimento Diritto Penale e
Procedura Penale | AIGA – sez. Catania

Il d.lgs 150/22 è oramai in vigore dal 30 dicembre 2022, e tra le norme transitorie ancora da tenere in considerazione, in questo dicembre 2023, dobbiamo ricordare quelle relative alla digitalizzazione del processo penale, alle impugnazioni ed alla giustizia riparativa.

IMPUGNAZIONI e PROCESSO PENALE TELEMATICO

In tema di impugnazioni il d.l. 75/23 c.d. Pubblica amministrazione, modificando nuovamente il comma 2 dell'art. 94 d.lgs 150/2022, ha prorogato il regime transitorio che sarebbe scaduto il 30 giugno – fino al 15° giorno successivo "*alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023*", in attesa dell'entrata in vigore del processo telematico.

Quindi si stabilisce che: "*Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176*".

Il riferimento non già alla scadenza "secca" del 31 dicembre 2023 bensì al quindicesimo giorno successivo a tale data, si deve all'esatto ancoraggio dell'odierna interpolazione alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 87 del Dlgs 150/2022 per l'attivazione del processo telematico, posticipata – come noto, per perfezionare le dotazioni tecnologiche – al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 (riguardanti il deposito, la comunicazione e la notifica telematica degli atti penali), che a sua volta deve avvenire, da parte del Ministero, entro il 31 dicembre 2023.

Ne consegue che, per tutti i gravami proposti entro il 15 gennaio 2024, anche le fasi successive del procedimento impugnatorio continueranno a essere disciplinate dalla vigente normativa emergenziale, indipendentemente dalla circostanza che l'udienza di trattazione sia, evidentemente, successiva alla scadenza di tale termine.

Sul punto, la riforma Cartabia vedrà la luce solo a 2024 inoltrato, quando saranno esaurite le udienze celebrate col *vecchio* rito emergenziale.

Ricordiamo che la normativa emergenziale semplificata trova, inoltre, applicazione, anche per l'impugnazione di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, e per l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (articolo 23-bis, comma 7, del Dl n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 176/2020).

Si consideri poi che la disciplina “*a regime*” del giudizio cartolare in appello e in cassazione, non regola espressamente – a differenza della normativa emergenziale – le comunicazioni e i depositi con modalità telematiche, essendosi contestualmente introdotte con lo stesso d.lgs 150/222 disposizioni generali in materia di processo penale telematico (che prevedono, tra l'altro, l'obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale), la cui applicazione è, tuttavia, posticipata alle scadenze previste dall'articolo 87 dello stesso d.lgs 150/2022: ovvero al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo).

L'odierna modifica dell'articolo 94, comma 2, dunque, nel prevedere l'applicazione del nuovo rito "cartolare" nei procedimenti nei quali l'impugnazione sia stata proposta dopo la scadenza dei termini previsti per l'attivazione del processo telematico, realizza l'obiettivo di protrarre l'operatività delle comunicazioni con modalità telematiche previste espressamente dalla normativa emergenziale, sino a quando andrà a regime il nuovo PPT, con conseguente definitiva esclusione del mezzo della PEC.

In tema di impugnazioni è utile riportare come (almeno) due diverse sezioni della Suprema Corte nel mese di settembre si sono espresse sulla ritenuta legittimità dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, c.p.p. in merito alla necessaria allegazione, a pena di inammissibilità, di un'elezione di domicilio “*per il giudizio di impugnazione*”, oltre che di uno specifico mandato ad impugnare per l'assente.

Per altro verso, la seconda e la quinta sezione avevano in tal modo espresso orientamenti contrapposti in merito all'applicabilità delle norme in oggetto al giudizio per cassazione. Si segnala, pertanto, la recente sentenza della prima sezione (Cass. pen. n. 4352/2023) che esclude a sua volta l'applicabilità della “*nuova*” disciplina al ricorso per cassazione, con particolare riferimento a quello proposto avverso ordinanze emesse in fase di esecuzioni nei confronti di un imputato giudicato in assenza.

La farraginoso applicazione della novella in tema di impugnazione nell'interesse di un imputato assente, sta dando vita ad una copiosa giurisprudenza di legittimità.

La quarta sezione (Cass. pen. n. 43718 dell'11 ottobre 2023) ha affermato la compatibilità costituzionale delle previsioni in tema di impugnazione dell'imputato assente, dichiarando inammissibile il ricorso *in quanto proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare di cui all'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen.*, poiché dalla motivazione emerge che si trattava di un imputato giudicato con il rito abbreviato.

La terza sezione il giorno dopo (Cass. pen.n. 43835 del 12 ottobre 2023) ha statuito che, occupandosi di un imputato giudicato con il rito abbreviato, si esclude che possa applicarsi il termine aggiuntivo di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma *1-bis* cod. proc. pen dal momento che: *il testo dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., indica chiaramente che il conferimento della procura speciale per richiedere i riti alternativi fa considerare presente l'imputato perché rappresentato in giudizio.*

La Corte di legittimità ha avallato la decisione della Corte di Appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, non trovando applicazione l'aumento del termine previsto per l'assente, nel caso di imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale.

A questo punto il cerchio si potrebbe chiudere senza dimenticare i costanti principi secondo i quali: *“la presentazione di un ricorso invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta quindi ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del “giudicato sostanziale”.*

In sede di esecuzione per gli imputati giudicati con rito abbreviato, questo consentirebbe di recuperare la (nuova) riduzione di un sesto della pena inflitta, come previsto dal comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p.

SUL PROCESSO PENALE TELEMATICO

Con D.M. del 4 luglio 2023 ai sensi dell'art. 87, comma 6 -ter, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Ministro della Giustizia aveva individuato gli ulteriori atti per i quali i difensori dovranno procedere obbligatoriamente (ed esclusivamente) tramite deposito telematico mediante il portale del PPT, ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del citato decreto.

Il D.M. prevedeva, come un fulmine a ciel sereno, il deposito obbligatorio sul portale del processo penale telematico di atti cruciali della difesa, come la nomina del difensore di fiducia, la costituzione di parte civile, memorie, e procure speciali, comunicazioni sul domicilio dichiarato, richiesta di rito abbreviato etc. (oltre 100 atti come noto).

L'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico era fissata al 20 luglio 2023, con esclusione peraltro dell'obbligo per gli uffici della Procura della Repubblica, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di Cassazione.

Un nuovo decreto pubblicato in G.U. il 18 luglio, ha invece, da una parte, fatto slittare l'entrata in vigore dell'obbligo telematico e, dall'altra, ha dato inizio alla sperimentazione dello stesso.

Innanzitutto, alcune disposizioni specifiche che è bene rammentare.

a) Identificazione e accesso al PDP

L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene mediante SPID o Smart Card, mentre l'accesso è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato;

b) Formato dell'atto principale

Deve essere nativo digitale e sottoscritto digitalmente dal difensore;

c) Formato dei documenti

Importante novità in quanto, per la prima volta, verrà consentito anche il deposito telematico file audio e/o video nei seguenti formati:

- video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi);

- audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).

La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 50 MB per singolo file, fino ad un massimo di 500 MB per l'intero deposito; ciò significa, al momento, soprattutto quanto ai file video, una probabile e oggettiva impossibilità di

deposito telematico di tali file posto che è risaputo che tali file sono decisamente più “pesanti” del limite dei 50 MB.

A prescindere da tali specifiche, come noto, adesso “*l'efficacia del D.M. 4 luglio, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all' art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 della riforma.*

Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal D.M., è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.”.

Sul valore legale del deposito sperimentale, i dubbi sarebbero legittimi.

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il sistema di giustizia riparativa delineato nel Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022, potrà concretamente operare e dispiegare i suoi effetti, solo dopo che si sarà provveduto alla costituzione dell'articolata rete di organismi e strutture prefigurata nello stesso provvedimento di riforma.

Ci si riferisce non solo al necessario potenziamento della rete già esistente, ma anche alla «Conferenza nazionale per la giustizia riparativa», alle «Conferenze locali per la giustizia riparativa» ed ai «Centri per la giustizia riparativa».

Oltre che alla formazione, presso il Ministero della Giustizia, dell'elenco contenente i nominativi dei «mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa».

Di qui l'ovvia necessità di differire di sei mesi, sino al 30 giugno 2023, l'entrata in vigore delle disposizioni.

Dal 30 giugno scorso, la disciplina organica è in vigore, in attesa però di possibilità pratica di applicazione.

L'operatività in concreto della riforma resta come detto condizionata dal necessario perfezionamento della Conferenza Nazionale e delle Conferenze Locali, presupposto necessario per la operatività dei Centri già esistenti.

Anzi, riguardo la prima, il gruppo di lavoro – che vede la partecipazione di esperti degli uffici ministeriali, rappresentanti delle regioni italiane e professori universitari – si è insediato a fine ottobre, con la prima riunione online, presieduta dal Ministro Nordio.

Alcuni ritengono che le autorità giudiziarie competenti possano, già oggi, operare invii rituali di fascicoli processuali ai Centri pubblici operanti sul territorio, con l'auspicio che a breve ne verrà formalizzato il ruolo.

Altro piccolo passo in avanti, ad oggi riguarda l'istituzione dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.

Il D.M. 9 giugno 2023 disciplina nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione dei mediatori esperti e dei mediatori esperti formatori, le modalità di presentazione delle relative domande, i criteri per la sospensione, le cause di cancellazione dall'elenco, il contributo dovuto per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa, e le modalità di aggiornamento dell'elenco.

Per l'attribuzione della qualifica di formatore, si rimandava ad apposito decreto del Direttore generale degli affari interni, che adottasse modelli uniformi di domanda, da rendere disponibili sul sito del Ministero.

Con i decreti dirigenziali prot. DAG 5187 e 5193, pubblicati il 2 ottobre scorso sul sito del Ministero, sono stati resi disponibili due modelli: il primo per coloro che hanno completato il percorso di formazione universitario (art. 10 comma 1 D.M. 9 giugno 2023); il secondo per i formatori per comprovata esperienza e professionalità in materia di giustizia riparativa (art. 10 comma 2 D.M. 9 giugno 2023).

Si resta in attesa dei prossimi imminenti sviluppi.

NOVITÀ LEGISLATIVE IN AMBITO PENALE

Nell'ultimo anno molti sono stati gli interventi, sia annunciati che messi in campo dal Governo, spesso in coincidenza con noti fatti di cronaca, in tema di sicurezza, codice rosso, prescrizione, separazione delle carriere.

Diamo atto dei più importanti interventi, già in vigore od in fase di letture parlamentari.

D.L. 15 settembre 2023, n.123, c.d. decreto "Caivano"

Convertito in L. 13 novembre 2023, n. 159 (G.U. n. 266 del 14 novembre 2023), il decreto in questione meglio noto come decreto "Caivano", adottato dal Governo per fronteggiare alcuni gravi episodi di criminalità minorile, intende fornire una più incisiva risposta sanzionatoria del fenomeno, e quindi è decisamente caratterizzato da una stretta repressiva.

L'intervento è molto vasto, andando sia a modificare precedenti decreti c.d. sicurezza (ad es. in tema di daspo urbano, i decreti c.d. Minniti, Lamorgese, Salvini), che ad attingere proprio il diritto penale sostanziale, nonché procedurale minorile: tra i più importanti segnaliamo:

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::
1. ARMI
SEZIONE DI CATANIA

Viene inasprito il trattamento sanzionatorio di alcune previsioni criminose, ad esempio del noto articolo 4 della L. n. 110/1975.

La pena per il porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere non è più l'arresto "da sei mesi a due anni", ma l'arresto "da uno a tre anni".

Viene introdotta poi una nuova ipotesi delittuosa: dopo l' art. 4 della L. n. 110/1975 troviamo l' art. 4-bis "Porto di armi per cui non è ammessa licenza" – a mente del quale, "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni"; il secondo comma della inedita disposizione prevede che "Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all' articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze

di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica;

2. STUPEFACENTI

Si registra l'aumento delle soglie edittali per le condotte di lieve entità di cui all'articolo 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990, innalzate rispettivamente *da sei mesi ad un anno, e da quattro a cinque anni di reclusione*; con conseguente possibilità di ricorso alla estrema misura cautelare inframuraria, anche per le singole condotte minori di spaccio.

3. CRIMINALITA' GIOVANILE – MISURE DI PREVENZIONE

L' art. 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.Lgs. 159/2011) è interessato dall'inserimento di un nuovo comma (3-bis) a mente del quale l'avviso orale è ora applicabile anche ai soggetti minori di diciotto anni, purchè maggiori di quattordici.

La nuova disposizione esige tuttavia che il Questore, prima di emettere il provvedimento, convochi il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.

Il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore, ed indica le sedi per l'opposizione alla misura (il tribunale in composizione monocratica o quello dei minorenni a seconda dell'età anagrafica dei destinatari dell'avviso orale).

Grande risalto mediatico ha avuto la previsione, nel decreto Caivano, di una misura specificamente dedicata al possesso, da parte dei minori, di cellulari o altri strumenti ritenuti pericolosi o perniciosi, misura consistente nella estensione - anche nei confronti degli ultraquattordicenni - della facoltà per il Questore di imporre, con l'avviso orale, il divieto di possedere o utilizzare in tutto o in parte, una serie di beni specificamente individuati per la loro ritenuta pericolosità, nonché di proporre al Tribunale competente anche nei confronti dei minori ultraquattordicenni - se il soggetto al quale è notificato

l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona.

Si prevede poi che alla persona avvisata oralmente, venga notificata la proposta e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto, il quale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta.

Il divieto contenuto nella proposta- contro il quale è proponibile ricorso per cassazione, che tuttavia non ne sospende l'esecuzione - è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. Peraltro, in caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal Questore.

Lo stesso decreto Caivano riguarda anche la procedura di ammonimento di cui al D.L. 11/2009.

Come noto, tale disposizione prevede che fino a quando non è proposta querela per il delitto di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta al Questore competente.

Questi ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale, adottando al contempo i provvedimenti eventualmente necessari in materia di armi e munizioni.

Orbene, il decreto estende tale procedura anche ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici anche nei confronti di altro minorenne.

4. CRIMINALITA' GIOVANILE – MISURE CAUTELARI

Il decreto 123/2023 è intervenuto non poco sul processo penale minorile, in particolare sul regime delle misure cautelari.

Si segnala la riduzione del limite generale edittale dei delitti non colposi, per i quali è consentito l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza

ed il suo trattenimento per il tempo strettamente necessario (per un massimo di dodici ore) alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori (o all'affidatario o a persona da questi incaricata).

Il decreto Caivano ha anche individuato un'ampia platea di reati per i quali la custodia cautelare è ora applicabile nei confronti dei minorenni anche indipendentemente dalla soglia (peraltro abbassata); modifiche sono state apportate anche alla disciplina dei termini di durata delle misure cautelari, nel senso della riduzione della forbice con i termini previsti per i maggiorenni.

Non di poco momento anche l'intervento sull'istituto della

5. SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA

Come noto, ai sensi dell' art. 28 comma 1 del processo minorile, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo - per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, negli altri casi per un periodo non superiore a un anno - quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2.

Adesso, le disposizioni di cui al citato comma 1 dell'art. 28 non si applicano ai delitti di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 576, di violenza sessuale singola e di gruppo quando aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.

Infine citiamo l'art. 7 del decreto Caivano, secondo cui quando un minore è coinvolto nei reati di cui all' art. 416-bis c.p. e/o di cui all' art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 33 e seguenti del codice civile (come ad esempio la decadenza dalla potestà genitoriale, allontanamento del figlio dalla residenza familiare, allontanamento del genitore o convivente).

È stato inserito nel corpo del D.P.R. n. 448 del 1988 un nuovo articolo, il 27-bis, mediante il quale è resa possibile l'applicazione della messa alla prova sin dalla fase delle indagini.

Il Pubblico Ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, e sempre che i fatti non rivestono particolare gravità, può *notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore, con l'accordo dell'esercente la responsabilità genitoriale, acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda*, sentiti i servizi minorili della amministrazione della giustizia e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore per un periodo compreso da due a otto mesi.

Nel caso di rifiuto del minore all'accesso al percorso o di interruzione senza giustificato motivo, o di esito negativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall' articolo 453 c.p.p. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. L'esito positivo, ovviamente, estingue il reato.

6. LE DISPOSIZIONI PENALI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Come accennato in premessa, lo scopo dichiarato del decreto Caivano è quello di legare l'incremento delle previsioni punitive con una azione parallela sul versante dell'obbligo scolastico, attraverso misure (sul versante economico/organizzativo) volte a rafforzare l'offerta educativa nelle zone caratterizzate da alta dispersione scolastica. In tale prospettiva si inseriscono i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e la previsione di una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. In particolare, il decreto Caivano ha introdotto una inedita fattispecie delittuosa – quella prevista dal nuovo art. 570-ter c.p. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori), secondo la quale *chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni.*

Conseguentemente, la fattispecie contravvenzionale di cui all' articolo 731 del codice penale è espressamente abrogata.

Il decreto contempla poi la perdita del diritto di percepire il nuovo assegno di inclusione, per i soggetti che violano l'obbligo.



Il “codice rosso – bis” – legge n. 168 del 24 novembre 2023, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Il ddl A.C. 1294-A – recante «*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*» – contiene un articolato sistema di previsioni volto ad arricchire e rafforzare l'impianto delle misure finalizzate a prevenire e reprimere la violenza contro le donne, con particolare attenzione – come si legge nella relazione di analisi «*ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione e multilesività*».

La legge andrà a rafforzare le norme già presenti nel Codice Rosso d.l. 11/2009 per la tutela delle donne vittime di violenza.

Al momento in cui scriviamo si attende solo la firma da parte del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per diventare legge a tutti gli effetti.

Tra le principali misure contenute nel disegno di legge si segnala, in primo luogo, il rafforzamento della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore e di informazione alle vittime

In particolare l'estensione dell'applicazione dell'ammonimento anche ai reati-spia – tra i quali i reati di percosse, lesione personale, violenza sessuale e privata, minaccia grave, atti persecutori, violazione di domicilio.

Il provvedimento prevede l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora, previste dal Codice antimafia, anche agli indiziati di reati legati, così quindi, alla violenza contro le donne.

Nei confronti di tali soggetti diventa obbligatorio disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalle vittime, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 mt. da tali luoghi e dalle vittime.

Più nel dettaglio il **comma 1, lett. a)**, modifica il comma 1, lettera *i-ter*, dell'art. 4 del citato codice antimafia **estendendo l'applicabilità** da parte dell'autorità giudiziaria delle **misure di prevenzione personali** ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati - di omicidio (art.575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex

art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.).

Il medesimo comma, **lett. b, n. 1**, novellando l'articolo 6, comma 3-*bis*, del codice antimafia, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico *ex art. 275-bis* c.p.p., richieda la verifica di **fattibilità tecnica**, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi.

Si interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica, prevedendo che il PM debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato, ed il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito. Più nel dettaglio l'articolo introduce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 362-bis recante misure urgenti di protezione della persona offesa.

La nuova disposizione (comma 1) prevede che nei casi in cui si procede per i seguenti delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:

- tentato omicidio (art. 575 c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
- violenza sessuale, atti sessuale con minorenni, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);

- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);

il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

La disposizione (comma 3, dell'articolo 362-bis) introduce altresì un ulteriore termine - entro venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria - entro il quale il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare.

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Più nel dettaglio, la **lettera a) del comma 1:**

*1) modifica la pena prevista dall'articolo 387-bis per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni) aumentando il massimo edittale a **tre anni e sei mesi**;*

*2) introduce un ulteriore comma all'articolo 387-bis c.p. al fine di rendere applicabile la disciplina ivi contemplata ai casi di **violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari** di cui all'art. 342-ter, primo comma, del codice civile **emessi dal giudice in sede civile** ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

La disposizione più importante è certamente la previsione dell'arresto in flagranza differita per chi viene individuato, in modo inequivocabile e sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche, quale autore di una condotta di:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento;

- maltrattamenti in famiglia;
- atti persecutori (art. 10).

*Più nel dettaglio, il comma unico dell'articolo in commento, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 382-bis, prevede che si consideri comunque **in stato di flagranza** colui che, **sulla base di documentazione video fotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, **dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto**, risulti aver commesso il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.*

*Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita risulterebbe consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-bis c.p. dall'articolo 9, anche nei casi di violazione degli **ordini di protezione** o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile.*

In materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare viene inserita una nuova norma (art.384-bis, 2-bis c.p.p.) la quale prevede che anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero disponga, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluni dei delitti di cui agli art. 387-bis c.p. In tali casi, entro quarantotto ore il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari e questi, sempre entro lo stesso termine, fissa l'udienza di convalida.

Le ulteriori novità si sostanziano, poi:

- o nell'estensione della previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore del reato.

*In particolare, la **lettera a)** del comma 1 interviene sull'articolo 90-ter, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'**immediata comunicazione** alle vittime di violenza domestica o di*

genere a **tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato**, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

- nella modifica degli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena (art.15);
- nell'introduzione di una inedita provvisoria a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoria, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.

La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

In particolare, l'articolo in commento inserisce un nuovo articolo 13-*bis* nella legge in materia indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

Associazione Italiana
Giovani Avvocati :: ::
SEZIONE DI CATANIA

DDL NORDIO – AS 808 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

Il disegno di legge n. 808, di iniziativa governativa si compone di otto articoli.

I punti più importanti del provvedimento:

abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-*bis* c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;

modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.

È in particolare introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;

in materia di misure cautelari, si prevede l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare; così introducendo la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari;

esclusione per il PM del diritto di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.;

modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari;

incremento di 250 unità il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

Condivisibile quanto riportato dai maggiori interpreti

il disegno di legge traduce in dati normativi alcune questioni controverse e molto presenti nel dibattito sui temi della giustizia che trovano forti rimbalzi nel caso di episodi sintomatici, spesso suscitando in alcuni settori considerazioni critiche, anche nell'opinione pubblica.

Diffusioni di notizie di nessun rilievo penale, riguardanti a volte terzi estranei, informazione di garanzia vista e considerata come anticipazione della responsabilità (spesso tutta da accertare), uso eccessivo dello strumento custodiale carcerario (che a volte viene annullato in sede di riesame), perplessità in caso di condanna in appello per un imputato prosciolti in prima istanza, sono gli aspetti della riforma che Nordio consegna alla Camera, prospettando una piena inversione di tendenza, in una prospettiva di maggior garanzia della persona senza pregiudicare la necessità di garantire la collettività dal crimine.

Riforma della prescrizione e della improcedibilità

Pare avviato il cammino alla Camera di un disegno di legge parlamentare (Proposta di legge n. 893-A Pittalis e altri) recante “*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione*”, che tra l'altro risulta dall'unificazione di altre proposte di legge parlamentari.

In sintesi:

abrogazione del nuovo istituto della improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.); reintroduzione della prescrizione del reato in appello e in cassazione facendo quindi venire meno il blocco dopo il primo grado.

L'idea è di tornare a un meccanismo sospensivo del corso della prescrizione nei giudizi di impugnazione, che in parte si sovrappone a quello introdotto dalla riforma Orlando del 2017 e in parte riprende una delle proposte alternative formulate dalla Commissione Lattanzi nel 2021.

Si tratterebbe di bloccare il corso della prescrizione per 24 mesi dopo la condanna di primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello.

Se la sentenza di impugnazione non arriva nei tempi previsti, la prescrizione riprende a decorrere e si deve calcolare anche il periodo in cui è stata sospesa.

Anche in caso di successivo proscioglimento o annullamento della condanna in appello o in Cassazione, il periodo di stop va conteggiato ai fini della prescrizione.

Verrebbero, quindi, abrogate tutte le norme appena introdotte in tema di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344 *bis* c.p.p.).

Coglie certamente nel segno il prof. L. Gatta *“La giustizia penale è sempre più politicamente gestita come la tela di Penelope: un fare e disfare.”*

Avv. Renato Radice

